

La Corte di cassazione, seconda sezione penale, con la sentenza n. 26886, udienza 27 maggio 2022, depositata il 12 luglio 2022 ha esaminato la questione relativa all'individuazione del termine iniziale per la presentazione della querela.

La Suprema Corte ha affermato che il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri e concreti, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva, conoscenza che può essere acquisita in modo completo soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell'autore (Cass. pen., sez. II, 5 luglio 2019, n. 37584).

Non è quindi sufficiente uno stato soggettivo di sospetto o di dubbio, ancorché sorretto da elementi potenzialmente rivelatori di un ipotetico reato (disconoscimento del sinistro ad opera dei soggetti coinvolti, nota dell'agenzia investigativa che ne ha raccolto le dichiarazioni, ecc.), allorché la condotta illecita si articolava o si giovava di un substrato probatorio caratterizzato da falsificazione, alterazione e precostituzione della necessaria documentazione.

La sentenza impugnata, con motivazione congrua, risulta avere fatto corretta applicazione di tale principio individuando il momento certo in quello della ricezione della nota di P.G. che dava specifica contezza e concretezza a quel coacervo di elementi di sospetto comunque presenti, ma non ancora ritenuti sufficienti a dare conto della piena cognizione dei fatti delittuosi che deve necessariamente estendersi, in ragione della natura della condizione di procedibilità, non solo al fatto oggettivo ma anche alle componenti soggettive.

Peraltro, quale aspetto non esplorato dalle sentenze di merito, va anche precisato che laddove l'esercizio del diritto di querela attenga a realtà a soggettività complessa, occorre altresì che di tale piena conoscenza siano materialmente investiti i titolari del potere di querela, affinché possano liberamente determinarsi, non essendo sufficiente che dei fatti siano stati notiziati appendici organizzative prive dei necessari poteri di rappresentanza (Cass. pen., sez. II, 12 dicembre 2017, n. 10978).

Riferimenti Normativi:

- art. 120 c.p.
- art. 124 c.p.